

**BANCA BORSA TITOLI DI CREDITO**

Anno LXXI Fasc. 4 - 2008

Emanuele Cusa

---

**LO SCOPO MUTUALISTICO DELLE  
BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO**

---

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

## LO SCOPO MUTUALISTICO DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. L'evoluzione della nozione di scopo mutualistico nel diritto comune delle cooperative. — 2.1. La disciplina abrogata. — 2.2. La disciplina vigente. — 3. L'evoluzione della nozione di scopo mutualistico nel diritto speciale delle BCC. — 3.1. La disciplina abrogata. — 3.2. La disciplina vigente. — 3.2.1. Il diritto bancario. — 3.2.2. Il diritto della vigilanza cooperativa sulle BCC. — 3.2.3. Il diritto contrattuale. — 4. Il decalogo della BCC.

1. Solo dopo più di un secolo dall'ingresso del fenomeno cooperativo nell'ordinamento giuridico italiano il nostro legislatore, attraverso un lungo processo di approssimazione, ha finalmente individuato (sia pure in modo non del tutto univoco) che cosa si debba intendere per scopo mutualistico nelle cooperative in generale e nelle banche di credito cooperativo (acronimo: BCC) in particolare.

Nel presente scritto intendo ricostruire l'evoluzione della nozione giuridica di 'scopo mutualistico' valevole per la BCC, esaminando di questa banca la disciplina sia legale sia contrattuale.

2.1. La prima disciplina organica delle società cooperative si ebbe col codice di commercio del 1882, il quale però, non facendo alcun cenno alla mutualità delle cooperative (1), si limitava a differenziarle dalle altre società essenzialmente in ragione della variabilità del capitale sociale delle prime (2).

Costituisce allora un importante avanzamento nella disciplina delle cooperative l'approvazione del codice civile del 1942, il quale stabilì che lo scopo mutualistico doveva rappresentare il principale elemento distintivo delle cooperative rispetto alle altre società (3). Questo scopo, per la verità,

---

(1) Nel presente contributo uso 'mutualità' come sinonimo di 'scopo mutualistico'.

(2) Questa lettura è, per esempio, di ASCARELLI, *Appunti di diritto commerciale. Società e associazioni commerciali*, Roma, 1936, 338, mentre esponente della tesi dottrinale opposta è DE GREGORIO, *Delle società e delle associazioni commerciali*, Torino, 1938, 741.

(3) *Relazione ministeriale al codice civile* (n. 1025): « Le società cooperative sono

benché fosse il pilastro di natura funzionale su cui poggiava la disciplina civilistica delle cooperative (artt. 2511 e 2515 c.c.), non fu regolato compiutamente. Ciò nondimeno, la volontà del legislatore dell'epoca pareva chiara nell'attribuire un duplice contenuto allo scopo mutualistico. Da un lato, vi era scopo mutualistico quando tutti i soci della cooperativa fossero stati operatori, cioè soggetti intenzionati a diventare utenti diretti dell'attività economica svolta dalla loro società. Il che si ricavava pianamente dalla *Relazione ministeriale* (n. 1227), là dove si spiegava che l'obbligo di determinare nell'atto costitutivo le condizioni per l'ammissione di nuovi soci rappresentava un'applicazione « del principio che l'appartenenza ad una cooperativa è giustificata soltanto per quelle persone che rientrano nelle categorie sociali ai cui bisogni essa si propone di sopperire ». Dall'altro, vi era scopo mutualistico quando la cooperativa avesse esercitato la propria attività in prevalenza con i soci. Il che si ricavava sempre dalla *Relazione ministeriale* (n. 1025), là dove si precisava che la società in parola doveva perseguire (almeno) lo « scopo prevalentemente mutualistico », « consistente nel fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri della organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato »; in effetti, se per il legislatore del 1942 potevano essere soci della cooperativa soltanto dei operatori, la prevalenza indicata nel brano testé riportato non poteva che riferirsi all'attività mutualistica, la quale, dunque, doveva essere svolta prevalentemente con i soci, necessariamente operatori.

Secondo l'originario impianto codicistico, allora, lo scopo mutualistico era scomponibile in due elementi: uno atteneva all'intento dichiarato dai sottoscrittori del contratto di cooperativa (scopo astrattamente mutualistico), mentre l'altro atteneva al comportamento dei soci e della cooperativa *durante societate* (scopo concretamente mutualistico).

La cooperativa, quindi, per non contraddire la propria essenza, doveva rispettare questi due precetti: in primo luogo, tutti i suoi soci dovevano aver espresso l'intenzione di diventare utenti della cooperativa; in secondo luogo, l'intera compagine sociale doveva concludere scambi mutualistici con la cooperativa e quest'ultima doveva svolgere la propria attività in prevalenza con i soci.

## 2.2. Nel corso degli anni il legislatore, esercitando la propria sovra-

---

state nettamente distinte dalle altre imprese sociali o società propriamente dette. Questa distinzione si fonda sullo scopo prevalentemente mutualistico delle cooperative, (...) mentre lo scopo delle imprese sociali in senso proprio è il conseguimento e il riparto di utili patrimoniali ».

nità, derogò al primo precetto dianzi riportato (cioè quello secondo il quale i soci della cooperativa dovevano essere solo operatori), consentendo l'ingresso in tale società di persone giuridiche finanziatrici, di sovventori, di possessori di azioni di partecipazione cooperativa e, da ultimo, di soci finanziatori. Per non snaturare però la cooperativa, è stato sempre impedito ai soci non operatori di soverchiare i soci operatori nella gestione e nell'organizzazione della cooperativa.

Con la radicale riforma del diritto delle società con personalità giuridica — avvenuta con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 — si è derogato anche al restante precetto a salvaguardia dello scopo mutualistico (cioè quello secondo il quale la cooperativa doveva svolgere la propria attività mutualistica in prevalenza con i soci) (4). Si sono infatti bipartite le cooperative di diritto comune in due categorie: le cooperative a mutualità prevalente e le cooperative non a mutualità prevalente; le prime, le uniche legittimate a beneficiare delle agevolazioni fiscali (art. 223-*duodecies*, comma 6<sup>a</sup>, disp. trans. c.c.), devono svolgere la loro attività mutualistica in prevalenza con i soci, mentre le seconde possono svolgere tale attività in prevalenza con i terzi (5).

In conclusione, il contenuto giuridico minimo dello scopo mutualistico richiesto ad una cooperativa di diritto comune è composto da tre doveri:

a) i soci operatori devono essere legittimati sia ad esercitare almeno i due terzi del potere deliberativo nell'assemblea generale, sia a nominare almeno i due terzi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo (scopo astrattamente mutualistico);

b) ciascun operatore deve diventare utente della cooperativa (prima componente dello scopo concretamente mutualistico);

---

(4) Precetto ritenuto esistente fino alla surricordata riforma del 2003 dalla dottrina maggioritaria — sotto il vigore sia del codice di commercio del 1882 (per tutti, NAVARRINI, *Trattato elementare di diritto commerciale*<sup>3</sup>, II, Torino, 1932, 199), sia del codice civile del 1942 [ex multis si leggano VERRUCOLI, voce « Cooperative (Imprese) », in *Enc. dir.*, X, Milano, 1962, 559, e BUONOCORE, *Diritto della cooperazione*, Bologna, 1997, 133] — e dalla giurisprudenza (cfr., infatti, Cass., sez. un., 12 giugno 1972, n. 1840, in *Giust. civ.*, 1972, I, 2022). Tuttavia, autorevoli specialisti della materia (come BASSI, *Le società cooperative*, Torino, 1995, 58, e BONFANTE, *Delle imprese cooperative*, in *Commentario Scialoja-Branca*, 1999, 81-86 e 91 s.) sostennero negli anni novanta del secolo scorso la tesi opposta, seguiti dall'amministrazione finanziaria (con la risoluzione del Ministero delle finanze del 12 giugno 2001, n. 90).

(5) Sicché, ad esempio, una cooperativa di consumo può legittimamente essere regolata dalla disciplina delle cooperative e perseguire lo scopo mutualistico imposto dagli artt. 2511 e 2515 c.c., nonostante venda i propri beni di consumo in prevalenza a chi non è socio della stessa.

c) la cooperativa deve organizzarsi in modo da garantire ai cooperatori di poter instaurare scambi mutualistici con sé stessa (seconda componente dello scopo concretamente mutualistico) (6).

3.1. Dopo aver premesso che le BCC, fino al 1993, sono state denominate dal legislatore casse rurali ed agrarie (poi casse rurali e artigiane e infine, nel 1992, casse di credito cooperativo), rammento che la loro prima menzione nell'ordinamento giuridico italiano si ebbe nel 1887 (in tema di credito agrario) e la loro prima disciplina organica risale al 1932 (7).

Prima dell'approvazione di quest'ultima disciplina, molte BCC erano già state costituite (e alcune di queste sono ancora in attività); anzi, non va dimenticato che il loro numero raggiunse il massimo storico proprio in assenza di una specifica disciplina delle BCC.

Fino al 1932 l'ordinamento giuridico non imponeva alle BCC di perseguire uno specifico scopo mutualistico, essendo esse disciplinate rispetto allo scopo mutualistico dal codice di commercio del 1882, il quale — come si è già precisato — era silente sul punto.

Ciononostante, il più famoso statuto tipo di BCC utilizzato in quegli anni — ossia quello suggerito da don Luigi Cerutti (8), uno dei padri fondatori del credito cooperativo italiano di stampo raiffeiseniano (9) — prevedeva che tali cooperative fossero tenute ad esercitare l'attività sociale so-

---

(6) Per un approfondimento circa la suddetta nozione di scopo mutualistico cfr. CUSA, *Il socio finanziatore nelle cooperative*, Milano, 2006, 105 ss.

(7) Più in generale, sulla storia delle BCC suggerisco la lettura di CAFARO, *La solidarietà efficiente. Storia e prospettive del credito cooperativo in Italia (1883-2000)*, Roma-Bari, 2001.

(8) In CERUTTI, *Manuale Pratico per le Casse Rurali di prestiti*<sup>2</sup>, Treviso, 1901, 12 ss. (la cui prima edizione è apparsa, sempre a Treviso, nel 1892). Cerutti è certamente il padre fondatore dell'attuale movimento delle BCC, di matrice cattolica, coordinato dalla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali (d'ora innanzi Federcasse), al quale appartiene la quasi totalità delle BCC in attività.

In effetti, al 31 agosto 2007, le BCC consorziate al Fondo di Garanzia dei depositanti (ossia quelle che attualmente hanno l'autorizzazione ad esercitare l'attività bancaria in Italia) sono 442; di queste solo 21 non aderiscono indirettamente (ossia tramite la loro diretta appartenenza a Federazioni regionali o interregionali di BCC, d'ora innanzi Federazioni locali di BCC) a Federcasse; da notare, infine, che 8 di queste 21 BCC sono state costituite da meno di due anni e che per aderire ad una Federazione locale bisogna essere costituite, di norma, da almeno tre anni.

(9) Friedrich Wilhelm Raiffeisen (l'ideatore del modello di banca da cui traggono origine le attuali BCC) ha scritto della genesi di questo modello nel volume: RAIFFEISEN, *Die Darlehnskassen-Vereine*<sup>8</sup>, Neuwied, 1966 (trad. it. di Centrella: *Le Casse Sociali di Credito*, Roma, 1975; l'ottava edizione è una versione abbreviata della quinta, sesta e settima edizio-

lo con i soci, dovendosi pertanto qualificare queste società come cooperative a mutualità pura in forza del loro diritto contrattuale; in effetti, in questo statuto tipo, da un lato, l'art. 2 stabiliva che « la Società, nell'intento di migliorare le condizioni morali e materiali dei soci, ha per oggetto l'esercizio del credito a loro esclusivo vantaggio nei modi determinati dal presente statuto » e, dall'altro, l'art. 24 precisava che « la Società esercita il credito a favore esclusivo dei soci, anticipando a titolo di mutuo fruttifero il denaro necessario per i loro interessi ».

La prima compiuta nozione legale di scopo mutualistico specificamente prevista per le BCC fu introdotta nel nostro ordinamento colla l. 6 giugno 1932, n. 656. Questo provvedimento prescriveva a ciascuna banca di:

a) avere una compagine sociale costituita solo da operatori persone fisiche, i quali dovevano essere per almeno l'ottanta per cento agricoltori od artigiani (art. 2);

b) avere come oggetto sociale principale « l'esercizio del credito agrario » (art. 1) (ampliato poi in esercizio del credito « a favore dell'agricoltura » con la l. 25 gennaio 1934, n. 186);

c) impiegare le sue « disponibilità preferibilmente a favore dei propri soci », consentendo però alla stessa di esercitare il credito a favore di terzi per una quota non eccedente il venticinque per cento del totale dei crediti erogati (art. 12);

d) operare solo nel comune nel quale aveva la sua sede e, su espressa autorizzazione ministeriale, anche in uno o più comuni limitrofi (art. 16).

La seconda nozione legale di scopo mutualistico valevole per le BCC fu prevista dal r.d. 26 agosto 1937, n. 1706 (TUCRA). Questo decreto, non innovando la precedente disciplina rispetto alla composizione della compagine sociale, imponeva a ciascuna banca di:

a) avere come principale oggetto sociale « l'esercizio del credito a favore di agricoltori e del credito a favore di artigiani, congiuntamente o disgiuntamente » (art. 1);

b) impiegare le sue disponibilità « prevalentemente (...) in operazio-

---

ne, a cura di Drüsedau e Kleinhans; l'ultima edizione direttamente curata dall'autore è la quinta, del 1887).

Il titolo della prima edizione del 1866 — *Die Darlehnskassen-Vereine als Mittel zur Abhilfe der Noth der ländlichen Bevölkerung, sowie auch der städtischen Handwerker und Arbeiter. Praktische Anleitung zur Bildung solcher Vereine, gestützt auf sechszehnjährige Erfahrung, als Gründer derselben* — significativamente dimostra come Raiffeisen possa essere annoverato come l'antesignano del moderno microcredito, inteso come efficace strumento di sviluppo economico non solo nelle campagne (ossia nei luoghi ritenuti più arretrati), ma anche nelle città (ossia nei luoghi ritenuti meno arretrati).

ni a favore di agricoltori o di artigiani » (art. 15, comma 1°), « preferibilmente con i soci » (art. 15, comma 2°) e per una quota non superiore al quaranta per cento con i terzi (art. 15, comma 3°);

c) operare solo nel comune nel quale aveva la sua sede e, su espressa autorizzazione, anche in uno o più comuni limitrofi, a condizione che in questi ultimi comuni non vi fosse stata un'altra cassa ovvero questa fosse « insufficiente ai bisogni locali » (art. 21).

La terza nozione legale di scopo mutualistico della BCC fu tratteggiata dalla l. 4 agosto 1955, n. 707, la quale modificando il TUCRA, imponeva a ciascuna banca di:

a) avere una compagine sociale costituita solo da operatori, appartenenti per almeno l'ottanta per cento alle seguenti categorie:

i) agricoltori od artigiani residenti nella sua zona di competenza territoriale od operanti con carattere di continuità se agricoltori;

ii) « cooperative agricole, di manipolazione e di trasformazione dei prodotti agricoli e le cooperative artigiane operanti » nella sua zona di competenza e non aderenti già ad altra cassa (art. 4, comma 1°, TUCRA);

b) avere come principale oggetto sociale « l'esercizio del credito a favore di agricoltori e del credito a favore di artigiani, congiuntamente o disgiuntamente » (art. 1);

c) impiegare le sue disponibilità « prevalentemente (...) in operazioni a favore di agricoltori o di artigiani » (art. 15, comma 1°), « preferibilmente con i soci » (art. 15, comma 2°) e per una quota non eccedente il venticinque per cento « del totale dei depositi fiduciari raccolti dalla "Cassa" » coi terzi (art. 15, comma 3°, TUCRA) (10).

La BCC, quindi, fino al 1993, doveva perseguire lo scopo mutualistico

---

(10) L'interpretazione del combinato disposto delle succitate disposizioni, cruciali per capire quale dovesse essere lo scopo concretamente della BCC sotto la vigenza del TUCRA non era univoca, essendovi chi (COSTI, *Funzione mutualistica e imprenditorialità bancaria nell'ordinamento delle casse rurali e artigiane*, in *Mutualità e formazione del patrimonio nelle casse rurali ed artigiane*, Milano, 1986, 100-102) riteneva che la BCC dovesse esercitare il credito prevalentemente con i soci (essendo il limite di cui al terzo comma dell'art. 15 TUCRA una specificazione di quello fissato nel secondo comma della stessa disposizione), ossia almeno il 75% della predetta attività (COSTI, *L'ordinamento bancario*<sup>4</sup>, Bologna, 2007, 417), chi (SANTORO, *Profili funzionali e operativi delle casse rurali e artigiane*, Milano, 1984, 38-41) riteneva invece che la BCC non fosse obbligata ad esercitare il credito con i soci, una volta che lo avesse già esercitato per almeno il 50% con agricoltori o artigiani, e chi (LEO, *L'ordinamento delle casse rurali: problemi attuali*, in *Jus*, 1988, 58 e 63), addirittura, sosteneva che l'attività di rischio della BCC potesse legittimamente indirizzarsi « nella sua interezza a destinatari né soci né agricoltori o artigiani », essendo la funzione essenziale di questa banca « specificata dalla destinazione del servizio a favore dell'economia

nel seguente modo: da un lato, la sua compagine sociale doveva essere formata solo da soci operatori appartenenti a ben definite categorie (scopo astrattamente mutualistico); dall'altro, la sua attività economica principale (l'erogazione del credito) doveva essere esercitata preferibilmente con i suoi soci (scopo concretamente mutualistico).

3.2.1. Per ricostruire lo scopo mutualistico della BCC sulla base del diritto vigente bisogna partire dal d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (t.u.b.), il quale, oltre ad aver abrogato il TUCRA, prevale sulla disciplina comune delle cooperative (artt. 2511 ss. c.c.) ai sensi dell'art. 2520, comma 1°, c.c.

Da segnalare inoltre che il t.u.b. è stato modificato nel 2004 al fine di coordinarlo colla già ricordata riforma del diritto delle società con personalità giuridica avvenuta nel 2003 (11).

Circa lo scopo astrattamente mutualistico, la BCC deve avere una compagine sociale costituita soltanto da soci operatori (ai sensi del combinato disposto degli artt. 21, comma 3°, l. 31 gennaio 1992, n. 59, il quale preclude l'applicazione degli artt. 4 e 5 della predetta legge, e 150-bis, comma 1°, t.u.b., il quale preclude l'applicazione della disciplina civilistica dei soci finanziatori), anche non persone fisiche, i quali devono « risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa » (art. 34, comma 2°, t.u.b., così come integrato dalla Banca d'Italia colle Istruzioni di Vigilanza per le banche, Tit. VII, Cap. 1, Sez. II, par. 3 (12)).

Circa invece lo scopo concretamente mutualistico, sempre il t.u.b. — migliorando certamente la corrispondente disciplina del TUCRA valevole

---

e della comunità della zona nella quale la cassa rurale nasce e opera: cioè, dall'essere specificata dal localismo ».

(11) Un'efficace sintesi del nuovo diritto societario applicabile alle BCC sulla base dell'art. 150-bis t.u.b. è offerta da COSTA, *La riforma delle società e le banche cooperative*, in *Il nuovo diritto delle società: liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da Abdessa e Portale, IV, Torino, 2007, 1117 ss.

(12) Là dove si precisa, tra l'altro, che « per le persone giuridiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative » e che la condizione di « operare con carattere di continuità » di cui al succitato art. 34, comma 2°, « è soddisfatta qualora la zona medesima costituisca un "centro di interessi" per l'aspirante socio. Tali interessi possono sostanziarsi sia nello svolgimento di una attività lavorativa propriamente detta (ad esempio, attività di lavoro dipendente o autonomo che si avvalgono di stabili organizzazioni ubicate nella zona di competenza medesima) sia nell'esistenza di altre forme di legame con il territorio, purché di tipo essenzialmente economico (ad esempio, la titolarità di diritti reali su beni immobili siti nella zona di competenza territoriale della banca) ».



fino al 1993, ma introducendo possibili significativi temperamenti dello scopo mutualistico giustificati dalla necessità di salvaguardare la stabilità della stessa banca (13) — stabilisce, da un canto, che le BCC « esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci » (art. 35, comma 1°) (14) [ovvero che « più del 50% delle attività di rischio è destinato a soci o ad attività a ponderazione zero » (Istruzioni di Vigilanza per le banche, Tit. VII, Cap. 1, Sez. III, par. 1) (15)] e, dall'altro, che la quasi totalità (ossia almeno il 95%) delle loro attività di rischio siano esercitate nelle rispettive zone di competenza territoriale (art. 35, comma 2°) (16).

Orbene, attraverso il diritto bancario, il territorio di competenza di cia-

---

(13) Il principale possibile temperamento è — come ricorderò tra qualche riga, nel testo — l'equiparazione dell'attività di rischio con i soci all'attività di rischio a ponderazione zero. Sul punto rimando all'incisiva prosa di BELLI-MAZZINI, *Le banche di credito cooperativo verso una nuova mutualità? Il localismo*, in *Dir. banc. merc. fin.*, 1996, I, 450-452, i quali si prefigurano l'ipotesi limite di una BCC che, senza svolgere alcuna attività di rischio con i soci, rispetterebbe l'art. 35, comma 1°, t.u.b. mediante le sole attività a ponderazione zero.

A prescindere da questa ipotesi di scuola, nella realtà vi sono BCC che svolgono con i soci meno del 25% della loro complessiva attività di rischio e che dunque rispettano la disposizione dianzi ricordata grazie alle loro attività a ponderazione zero. In questi casi, come già presagivano gli autori citati in questa nota e come è accaduto di recente, il rispetto del diritto bancario (*i.e.* delle Istruzioni di Vigilanza per le banche) non esonera la BCC dal rischio di possibili contestazioni circa l'inosservanza di norme tributarie.

(14) Anche se la stessa disposizione continua, prevedendo che « la Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità ». A quanto mi consta, fino ad ora questa autorizzazione non è stata mai concessa, probabilmente in ragione del fatto che tutte le BCC hanno sempre rispettato l'art. 35, comma 1°, t.u.b. Da quest'ultima disposizione OPPO, *Credito cooperativo e testo unico sulle banche*, in *Riv. dir. civ.*, 1994, II, 660, giustamente ricava la presenza « di un diritto astratto del cooperatore alla concessione del credito che deve fare i conti con l'interesse dell'impresa bancaria, che è interesse anche suo »; dunque, questo socio può pretendere che « il credito non gli sia immotivatamente negato ».

(15) Nel suddetto paragrafo delle succitate Istruzioni si precisa altresì che « le attività di rischio assistite da garanzia rilasciata dal socio della banca sono considerate attività di rischio verso soci, a condizione che la garanzia prestata sia personale, esplicita e incondizionata ».

Per le definizioni delle attività di rischio cfr. la disciplina sul coefficiente di solvibilità contenuta nell'Allegato B del Tit. IV, Cap. 2 delle Istruzioni di Vigilanza per le banche. Secondo BELLI-MAZZINI (nt. 13), 449, l'attività di rischio (sulla cui nozione è costruita l'attuazione dell'art. 35, comma 1°, t.u.b. mediante le Istruzioni di Vigilanza per le banche) sarebbe il *genus* e l'esercizio del credito (la cui nozione è presupposta nell'anzidetta disposizione) sarebbe una *species*.

(16) Banca d'Italia, nelle proprie Istruzione di Vigilanza per le banche, Tit. VII, Cap. 1, Sez. III, par. 2, precisa che non rientrano nel limite della competenza territoriale le attività

scuna BCC diventa il necessario legame tra scopo astrattamente mutualistico e scopo concretamente mutualistico o, detto diversamente, il tessuto connettivo tra impresa bancaria e mutualità.

Attenzione però. Dalla centralità della nozione di ‘territorio di competenza’ nel diritto bancario delle BCC non si può dedurre (o comunque auspicare (17)) che la mutualità di queste banche possa annacquare a tal punto da trasformarsi in un vago localismo affrancato dalla cosiddetta gestione di servizio verso i soci. In effetti, l’ordinamento vigente, per fortuna, impone ancora, seppur con alcune ambiguità ed incoerenze (18), che vi siano scambi mutualistici tra istituzione finanziaria e i suoi soci per potersi parlare di banca cooperativa (19).

---

di rischio nei confronti di altre banche e di società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e le attività di rischio a ponderazione zero.

(17) Come fa, ad esempio, CAPRIGLIONE, *Le banche cooperative e il nuovo diritto societario. Problematiche e prospettive*, in questa *Rivista*, 2005, I, 134 ss., ma spec. 155 s. e 160 ss., il quale — nel criticare la legislazione vigente che « denota peculiare negatività, non solo per essere d’impedimento al loro [delle BCC] naturale sviluppo, ma perché pone gli enti creditizi della categoria in una prospettiva di aggredibilità da parte di soggetti che, attuando concentrazioni più o meno referenziate, creino i presupposti per mettere in pericolo la stabilità della banca e con essa la tutela del risparmio » — si augura *de iure condendo* l’abbandono di una nozione di mutualità ormai obsoleta (incentrata cioè sugli scambi mutualistici coi soci) per ridefinirla basandola sul solo localismo, inteso come « destinazione al territorio di riferimento della prevalente attività posta in essere » dalla banca cooperativa.

*De iure condito*, sul rapporto tra mutualità e localismo nelle BCC, MARASÀ, *Le banche cooperative*, in *Scritti in memoria di Pietro De Vecchis*, a cura della Banca d’Italia, Roma, 1999, 566, scrive che, « se dal punto di vista societario le nostre banche [cioè le BCC] sono caratterizzate dalla mutualità, dal punto di vista bancario sono caratterizzate dal localismo e i due requisiti si compenetrano ».

(18) Ben più draconiano del legislatore italiano è quello argentino, il quale, nel riformare colla *Ley* n. 26.173 del 22 novembre 2006 (la quale modifica la *Ley de Entidades Financieras* n. 21.526, paragonabile al nostro t.u.b.) la disciplina delle *cajas de crédito* (assimilabili alle nostre BCC), impone sì alle *cajas* (similmente a quanto richiesto alle BCC) di realizzare le « *operaciones activas* » « *preferentemente con asociados que se encuentren radicados o realicen su actividad económica en la zona de actuación en la que se autrice a operar* » [art. 19, lett. a), *Ley* n. 21.526], ma (diversamente da quanto richiesto alle BCC e mediante una chiara disposizione legislativa e non regolamentare, come accade in Italia) precisa altresì che la prevalenza poc’anzi indicata è rispettata solo se almeno il 75% del totale dei finanziamenti concessi dalla *caja* sia dato ai soci e se non più del 15% del totale dei finanziamenti sia concesso a soggetti fuori dalla zona di competenza della *caja* [art. 19, lett. e), *Ley* n. 21.526]. Segnalo, infine, la limitazione legale circa i beneficiari dei finanziamenti concedibili dalla *caja*: essi possono essere « *pequeñas y medianas empresas urbanas y rurales, incluso unipersonales, profesionales, artesanos, empleados, obreros, particulares, cooperativas y entidades de bien público* » [art. 26, lett. c), *Ley* n. 21.526].

(19) Chiaramente ΟΡΡΟ, *Le banche di credito cooperativo tra mutualità, lucratività e*

Naturalmente, dalla nozione giuridica di scopo mutualistico della BCC esulano le regole attinenti alle possibili destinazioni degli utili di esercizio, attenendo dette destinazioni al possibile (dunque, non necessario (20) e comunque limitato) scopo lucrativo di queste banche e dovendosi concettualmente distinguere (pur essendo funzionalmente collegati) lo scopo mutualistico da quello lucrativo: mentre il primo è principalmente tratteggiato dall'art. 35, comma 1°, t.u.b., il secondo è principalmente delimitato dall'art. 150-bis, comma 4°, t.u.b. (mediante il richiamo dell'art. 2514, comma 1°, c.c.).

Se è vero che le destinazioni degli utili non integrano lo scopo mutualistico imposto alle BCC dagli artt. 2511 e 2515 c.c., allora non attengono al predetto scopo nemmeno i ristorni (21), dovendosi concettualmente distinguere lo scopo mutualistico dall'eventuale vantaggio mutualistico riconosciuto ai soci (22) e dovendo i ristorni corrispondere ad una quota dell'utile di gestione (*rectius*, del margine di intermediazione) imputabile all'attività bancaria svolta con i soci (23).

---

« *economia sociale* », in *Riv. dir. civ.*, 1996, II, 473, scrive che « la società cooperativa ... è e deve restare strumento di soddisfazione di interesse degli associati e sia pure di interessi non esclusivamente economici. ... È in questo senso che la cooperativa può essere strumento dello “sviluppo umano sostenibile”, non per ciò che, prescindendo dalla mutualità, possa anche assolvere a più generici compiti sociali ».

(20) Giustamente COSTA (nt. 11), 1127, ricorda che le BCC (ma lo stesso discorso vale per le altre cooperative a mutualità prevalente) possono limitare ulteriormente le restrizioni allo scopo lucrativo contenute nell'art. 2514 c.c., al limite escludendo del tutto la ripartizione degli utili tra i soci.

(21) Dello stesso avviso è PETRELLI, *Le banche cooperative nella riforma del diritto societario* (corrispondente allo studio n. 5617/I, approvato il 25 febbraio 2005 dalla Commissione studi d'impresa del Consiglio Nazionale del Notariato, § 5); in antitesi però con questo autore, sostengo che la non attinenza del ristorno allo scopo mutualistico della BCC costituisce non già un'eccezione (contenuta in una legge speciale: il t.u.b.) alla regola (codicistica), bensì la conferma della regola, non discendendo neanche dallo scopo mutualistico previsto dal diritto comune il dovere in capo alla cooperativa di riconoscere ai suoi operatori un vantaggio economico nello scambio mutualistico [sul punto cfr. CUSA (nt. 6), 109 s.].

(22) Ciononostante, « il vantaggio mutualistico, benché non sia componente necessaria dello scopo mutualistico, dovrebbe però essere normalmente assegnato al socio utente nella misura in cui le condizioni economiche dell'impresa cooperativa lo consentano » (CUSA, *La nozione civilistica di ristorno cooperativo*, in *Riv. coop.*, 2003/3, 25).

(23) Questa è almeno la tesi (minoritaria sia in dottrina sia nel movimento cooperativo; per la tesi maggioritaria, ma decrescente cfr. ROSSI, *Mutualità e ristorni nella nuova disciplina delle cooperative*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, II, 780 ss.) di CUSA, espressa circa il diritto comune delle cooperative in *I ristorni nelle società cooperative*, Milano, 2000, 21 ss. e (dopo il d.lgs. n. 5/2003) in *La nozione* (nt. 22), 21-26. In senso conforme alla tesi minoritaria testé ricordata, relativamente al diritto speciale delle BCC, rammento la nota della Banca d'Italia

In conclusione, la BCC, in coerenza con la propria denominazione sociale (contenente necessariamente l'espressione « credito cooperativo » ai sensi dell'art. 33, comma 2°, t.u.b. (24)) è da qualificarsi come una cooperativa di consumo in senso lato (25), poiché il diritto bancario determina la mutualità di questa banca prescindendo dalle sue controparti nell'esercizio dell'altra componente della sua attività bancaria *ex art.* 10 t.u.b. (ossia della raccolta di risparmio tra il pubblico) (26).

Lo scopo mutualistico appena sunteggiato distingue la BCC dalla banca popolare, ossia dall'altra tipologia di cooperativa utilizzabile per esercitare l'attività bancaria (art. 28, comma 1°, t.u.b.). Entrambe le banche devono perseguire lo scopo mutualistico ai sensi del combinato disposto degli artt. 2511 e 2515 c.c. con l'art. 150-*bis* t.u.b. (27). Tuttavia, solamente alla prima è imposta una particolare composizione della compagine sociale (potendo invece essere chiunque socio di una banca popolare) e una forte limi-

---

del 17 aprile 2002 [pubblicata in Banca d'Italia, *Bollettino di Vigilanza*, n. 2002/4, 3, la quale rende inattuati sul punto le proprie Istruzioni di Vigilanza per le banche, Tit. VII, Cap. 1, Sez. V (da ultimo aggiornate, ma non ovviamente sulla materia della destinazione degli utili nelle BCC, il 10 aprile 2007)] e il regolamento assembleare tipo sui ristorni predisposto nel 2002 da Federcasce, là dove si precisa all'art. 1 (rubricato *Definizione del ristorno*) che il ristorno « è corrisposto a valere sull'utile di esercizio in conformità a quanto disposto dal presente regolamento dei ristorni ».

(24) Possono non avere nella denominazione sociale l'espressione « credito cooperativo » le BCC colla sede legale in Trentino-Alto Adige/*Südtirol*. Ai sensi infatti dell'art. 29, ult. cpv., legge regionale TAA del 1° novembre 1993, n. 15, dette BCC « possono conservare la denominazione originaria che, per le Casse rurali aventi sede legale nella provincia di Bolzano, deve contenere in lingua italiana l'espressione “Cassa Raiffeisen” o “Cassa rurale”, in lingua tedesca “Raiffeisenkasse” ed in lingua ladina “Cassa Raiffeisen”; le Casse rurali aventi sede legale nella provincia di Trento, possono conservare la sola denominazione originaria “Cassa rurale”. Le denominazioni di cui sopra saranno senza qualsiasi aggiunta od integrazione ». Al 31 agosto 2007 di questa facoltà concessa dalla succitata disciplina regionale si avvalgono soltanto le BCC con sede nella Provincia di Bolzano; quelle con sede nella Provincia di Trento, invece, hanno tutte inserito nella loro denominazione sociale l'espressione « credito cooperativo ».

(25) Come è stato già sostenuto da CUSA (nt. 23), 33, nt. 85. Nel testo si segue la *summa divisio* normalmente utilizzata dalla dottrina [qui rappresentata da BASSI, (nt. 4), 27 s.] per descrivere l'eterogeneo mondo cooperativo, bipartendolo in cooperative di consumo in senso lato o in cooperative di produzione in senso lato, a seconda che il socio cooperatore sia, rispettivamente, consumatore o fornitore di beni o servizi.

(26) Per una spiegazione di questa scelta legislativa cfr. PETRELLI (nt. 21), § 5 e la dottrina da lui citata alla nt. 43.

(27) Concordo pertanto con la tesi — efficacemente argomentata da PETRELLI (nt. 21), § 4 sulla base di inequivoci dati testuali — secondo la quale anche le banche popolari devono perseguire lo scopo (concretamente) mutualistico.

tazione spaziale all'esercizio del credito (potendo invece una banca popolare esercitarlo in tutto il territorio italiano) (28).

3.2.2. La nozione giuridica di scopo mutualistico dianzi ricostruita è da integrare con quanto impone la disciplina della vigilanza cooperativa (29) sulle BCC (30). Se infatti il revisore cooperativo — ossia chi deve accertare l'osservanza costante delle peculiarità funzionali e strutturali della BCC e dunque, *in primis*, del suo scopo mutualistico — deve verificare il rispetto di determinati profili attinenti alla mutualità, significa che questi ultimi devono essere previamente osservati dalla BCC.

La disciplina della vigilanza cooperativa sulle BCC, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, trova la propria origine nell'art. 18 d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220, in attuazione del quale, il 22 dicembre 2005, l'allora Ministro delle attività produttive decretò la disciplina in parola.

Dal modello di verbale di revisione cooperativa allegato al provvedimento del 2005 appena citato — ossia dal documento che deve essere compilato dal revisore al termine della sua attività di vigilanza — si ricavano quattro elementi integrativi della necessaria mutualità di ciascuna BCC. Elementi, questi ultimi, che certamente distinguono in modo positivo le BCC dalle altre cooperative proprio relativamente al loro aspetto più qualificante (31).

In primo luogo, ogni socio della BCC deve aver instaurato un minimo

---

(28) Sull'obbligo per la banca cooperativa di esercitare una certa quantità di attività di rischio con i suoi soci — obbligo sul quale tace la disciplina delle banche popolari — rimando alle osservazioni già esposte in questo paragrafo, nel testo e in nota.

(29) Aggettivo utilizzato per distinguere la suddetta vigilanza da quella bancaria esercitata in via esclusiva dalla Banca d'Italia. Quest'ultima, ad esempio, qualora non fosse rispettato l'art. 35, comma 1°, t.u.b., potrebbe irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 144 t.u.b. (sul quale cfr., tra gli altri, CONDEMI, in *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*<sup>2</sup>, a cura di F. Capriglione, II, Padova, 2001, 1106 ss.). La Banca d'Italia, grazie alle informazioni che riceve ex art. 51 t.u.b., è in grado di controllare trimestralmente il rispetto dell'art. 35, comma 1°, t.u.b. e di sollecitare la BCC a regolarizzare tempestivamente la sua posizione in caso di inosservanza di detta disposizione, per esempio incrementando la sua attività di rischio a ponderazione zero. Se non cambia l'interpretazione data dalla predetta autorità circa l'attività di rischio verso i soci, difficilmente accadrà che la stessa si trovi a poter autorizzare — « per periodi determinati » e « per ragioni di stabilità » (art. 35, comma 1°, t.u.b.) — una BCC ad esercitare la sua attività di rischio prevalentemente verso terzi.

(30) Sulla quale, da ultimo, CUSA, *La revisione delle BCC: un'opportunità per il movimento cooperativo bancario*, in *Coop. cons.*, 2007/1, 5 ss.

(31) La distinzione sopra segnalata emerge in modo evidente, se si confronta il suddetto modello di verbale con quello valevole per la revisione cooperativa delle cooperative

(proporzionato alle proprie condizioni soggettive) di rapporti mutualistici con la propria banca; il che discende dal dovere del revisore di verificare « l'effettività dello scambio mutualistico » di questi soci (sezione I.B del modello di verbale di revisione, denominata significativamente « scambio mutualistico »). Per le BCC, dunque, al pari delle altre cooperative di diritto comune, lo scopo mutualistico significa principalmente effettivo scambio tra operatori e cooperativa, ovvero che i primi siano realmente gli utenti diretti dell'attività della seconda. Il revisore, qualora accerti l'assenza di un minimo di rapporti mutualistici in capo ad alcuni soci, dovrà diffidare la BCC a regolarizzare la posizione di questi soci (i cosiddetti cooperatori inerti); il che significa che costoro dovranno essere invitati a rinsaldare i rapporti commerciali con la BCC, rischiando altrimenti di essere esclusi con apposita deliberazione consiliare, come prevede da tempo l'art. 14 dello statuto tipo delle BCC (da ultimo ampiamente modificato, nel 2005, da Federcasse, d'intesa con la Banca d'Italia).

In secondo luogo, la BCC, almeno se sottoposta a revisione cooperativa da parte (o per conto) di Federcasse, deve instaurare coi propri soci scambi mutualistici in tutti i propri settori di attività e non solo nell'attività di rischio (viceversa, il singolo socio non è obbligato ad instaurare rapporti mutualistici in tutte le attività svolte dalla BCC). Naturalmente la BCC, nell'esercizio dell'attività bancaria, è inoltre tenuta ad assicurare la parità di trattamento negli scambi mutualistici coi cooperatori, ai sensi dell'art. 2516 c.c. (32). Il dovere di operare coi soci non solo nell'attività di rischio si ricava dalle *Linee guida per la compilazione del verbale per la revisione cooperativa sulle BCC*, le quali vincolano l'operato dei revisori (indicati da Federcasse o dalle Federazioni locali di BCC) nell'esercizio della revisione cooperativa condotta sulle BCC aderenti indirettamente a Federcasse. In questo documento si trova scritto che il revisore deve tra l'altro determinare le percentuali della raccolta e dei ricavi da servizi, riconducibili alla compagine sociale, rilevate al termine di ciascun esercizio compreso nel

---

non bancarie, da ultimo modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico emanato il 12 aprile 2007.

(32) Da non confondere colla parità (comunque sempre relativa) di trattamento nei rapporti sociali, valevole per qualsiasi società e sancita per quelle con azioni quotate nei mercati regolamentati mediante l'art. 92 t.u.f.; sul punto cfr. BLANDINI, *Localismo e ricorso al mercato dei capitali delle banche cooperative nell'ultimo atto della riforma del diritto societario (con notazioni sparse sugli eccessi di delega del d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310)*, in questa *Rivista*, 2005, I, 716-718. Sulla violazione della parità di trattamento negli scambi mutualistici e sui relativi effetti cfr. Cass., 23 marzo 2004, n. 5724, e Cass. 2 aprile 2004, n. 6510, entrambe in *Società*, 2004, 1239 e 1241.

biennio antecedente la revisione cooperativa, unitamente all'indicazione del numero dei rapporti di raccolta diretta e di servizi intrattenuti dai soci. Ogni BCC deve perciò dotarsi di un sistema amministrativo capace di distinguere i rapporti bancari intrattenuti coi soci rispetto a quelli intrattenuti coi terzi (in termini sia di volumi intermediati, sia di impieghi, di raccolta e di servizi). Il diritto della vigilanza cooperativa sulle BCC, dunque, differenziandosi da quello bancario, impone alla BCC di essere una cooperativa mista (33), poiché lo scopo concretamente mutualistico dovrà misurarsi e vigilarsi con riguardo tanto alle attività di rischio quanto alle altre attività bancarie e finanziarie esercitate dalla BCC.

In terzo luogo, la BCC deve aver cercato di migliorare « la qualità della partecipazione dei soci allo scambio » mutualistico (sezione I.B del modello di verbale di revisione). Il che può certamente avvenire operando sulle condizioni economiche dello scambio, riconoscendo, ad esempio, ristorni o retrocessioni economiche oppure prevedendo per i soli soci particolari condizioni commerciali (normalmente contenute nel cosiddetto pacchetto soci) (34).

In quarto luogo, la BCC deve concepire « delle iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei soci. In tali attività rientrano anche tutte le azioni svolte per la promozione della cultura cooperativa, l'educazione al risparmio e alla previdenza » (sezione I.B del modello di verbale di revisione). Con il che questa tipologia di banca — anche attraverso apposite destinazioni di utili (come espressamente prevede l'art. 37, comma 3°, t.u.b., allorché menziona i « fini di ... mutualità ») — deve preoccuparsi di realizzare con i propri soci scambi mutualistici di natura non solo bancaria ma anche extrabancaria (35).

Un documento utile per accertare il rispetto dei due ultimi profili della mutualità testé ricostruita è certamente il cosiddetto bilancio sociale e di missione, di norma redatto annualmente da ciascuna BCC.

---

(33) Una cooperativa, cioè, che cumuli in sé la natura di cooperativa di consumo in senso lato e quella di cooperativa di produzione in senso lato, potendo il socio cooperatore essere al contempo fruitore di servizi bancari e finanziari e fornitore di beni (ossia, normalmente, di denaro).

(34) Da segnalare che, sotto il vigore del TUCRA, la dottrina (LEO, *La legge sulle casse rurali e artigiane e l'essenza della cooperativa*, in *Riv. soc.*, 1966, 557 s.) riteneva che una BCC non potesse privilegiare economicamente (nemmeno mediante il ristorno) i soci rispetto ai terzi nell'esercizio dell'attività bancaria.

(35) Come quelli aventi ad oggetto prestazioni formative od assistenziali, magari fornite attraverso entità (come, ad esempio, società di mutuo soccorso o cooperative) finanziate dalla BCC.

3.2.3. Lo scopo mutualistico della BCC non si può comprendere appieno se non si conoscono anche le regole giuridiche che si è data questa tipologia di banca; regole che, rispetto alla mutualità, hanno molte somiglianze su tutto il territorio nazionale, corrispondendo per lo più a quelle contenute nello statuto tipo delle BCC.

La norma cardine sul punto è certamente quella dell'art. 2 del predetto statuto tipo (36), dal quale sono tratti i brani virgolettati di seguito riportati (se non è diversamente indicato). Questo articolo, nel delineare la mutualità della BCC, non si limita a ribadire alcuni dei profili prescritti dalla legge che sono stati evidenziati nei due precedenti paragrafi (come l'effettività dello scambio mutualistico tra soci e BCC), ma ne aggiunge altri quattro.

In primo luogo, si collega espressamente lo scopo mutualistico a dei valori, contenuti per alcune BCC nella *Carta dei Valori del Credito Cooperativo* (37) e per altre anche nell' « insegnamento sociale cristiano ». Da aggiungersi, poi, il collegamento inespresso dello scopo mutualistico ai valori del movimento cooperativo internazionale, così come sono stati da ultimo (1995) consolidati dall'Alleanza cooperativa internazionale (ACI) (38), mediante l'approvazione della *Dichiarazione di identità cooperativa* (39); detti valori, infatti, devono essere rispettati dalle BCC aderenti ad associazioni di rappresentanza a loro volta aderenti all'ACI (come la Confederazione Cooperative Italiane a cui aderisce Federcasse), poiché i membri (anche indiretti) di questa organizzazione internazionale si impegnano a mettere in pratica la Dichiarazione in parola nel loro lavoro quotidiano.

In secondo luogo, si introducono nello scopo mutualistico aspetti for-

---

(36) Per un inquadramento del suddetto articolo nell'ordinamento delle BCC rimando a CUSA, *La funzione sociale delle banche di credito cooperativo tra legge e contratto*, in *Riv. coop.*, 2005, 11 ss.

(37) Approvata dal Comitato esecutivo di Federcasse il 25 novembre 1999 e poi resa pubblica in occasione del XII Convegno nazionale del Credito cooperativo, tenutosi a Riva del Garda tra il 9 e il 12 dicembre 1999. La suddetta Carta può leggersi, ad esempio, in *Bilancio Sociale e di Missione del Credito Cooperativo 2006. BCC, sapore aggiunto. Fare banca come lievito del territorio*, Roma, 2007, 22 s.

(38) Sul ruolo della suddetta organizzazione non governativa, soprattutto alla luce della sua opera di consolidazione dei principi cooperativi, cfr. CUSA (nt. 23), 8, nt. 10, il quale si è altresì interrogato sul valore giuridico dei principi cooperativi (periodicamente consolidati dall'ACI) in relazione sia al nostro ordinamento [in *I ristorni* (nt. 23), 8 ss.], sia a quello comunitario [in *Die Verwendung des Betriebsergebnisses*, in *Handbuch der Europäischen Genossenschaft (SCE)*, a cura di R. Schulze, Baden-Baden, 2004, 125 s. e 138].

(39) I valori contenuti nella Dichiarazione sopra citata sono i seguenti: « le cooperative sono basate sui valori dell'auto-aiuto, della democrazia, dell'eguaglianza, dell'equità e solidarietà. I soci delle cooperative credono nei valori etici dell'onestà, della trasparenza, della responsabilità sociale e dell'attenzione verso gli altri ».



temente pubblicitici, prevedendo doveri contrattuali volti a perseguire interessi generali; si impone, infatti, alla BCC di avere un « proprio orientamento sociale », « di costruire il bene comune » e di promuovere « lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera » (40).

In terzo luogo, si scolora lo scopo mutualistico tradizionalmente inteso (41), facendo intravedere una tendenziale equiparazione tra clienti soci e clienti non soci negli scambi mutualistici di natura sia bancaria sia extrabancaria, non prevedendosi espressamente una primazia dei primi sui secondi (la BCC « ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi »). Questo vincolo statutario non preclude però agli amministratori di concepire un trattamento migliore per i clienti soci rispetto a quello dei clienti non soci, potendosi favorire entrambe le categorie di clienti, ma in modo diversificato tra loro; il che — come già evidenziato nel precedente paragrafo — è chiaramente auspicato nelle *Linee guida per la compilazione del verbale per la revisione cooperativa sulle BCC*, là dove si prescrive al revisore di accertare l'esistenza tanto di interventi volti al miglioramento culturale della compagine sociale, quanto di vantaggi di carattere bancario ed extrabancario riservati ai soci (42).

In quarto ed ultimo luogo, pur in forma attenuata, si arricchisce lo scopo mutualistico della dimensione intercooperativa, specialmente attraverso la *Carta della Coesione del Credito Cooperativo* (43), la quale vin-

---

(40) Il raggiungimento dei suddetti obiettivi, a livello dell'intero movimento delle BCC aderenti a Federcasse, è esemplificato efficacemente da *Bilancio Sociale* (nt. 37), 82-122.

(41) COSTA (nt. 11), 1126, scrive che l'art. 2 dello statuto tipo delle BCC riafferma « l'essenza cooperativa dell'ente, pur in una più moderna versione fondata sul "localismo" a servizio delle comunità di appartenenza dei soci, più che sul tradizionale rapporto di scambio mutualistico con i soci medesimi ». Lo stesso autore (nt. 11), 1140 s., precisa che il localismo della BCC « si manifesta in un particolare rapporto con il territorio di insediamento e di appartenenza dei soci, tramite il reinvestimento della raccolta, le iniziative di sostegno e promozione per l'economia locale, l'utilizzo del fondo beneficenza e mutualità e tutte le altre iniziative tipiche delle banche cooperative radicate sul territorio ».

(42) Si pensi, ad esempio, alla possibilità di riconoscere condizioni economiche privilegiate negli scambi bancari ai clienti soci mediante l'istituto del ristorno, attribuibile per legge solo a chi è cooperatore della BCC.

(43) La suddetta Carta [pubblicata, ad esempio, in *Bilancio Sociale* (nt. 37), 24 s.] è stata approvata dal Consiglio nazionale di Federcasse il 10 dicembre 2005 in occasione del

cola l'operato della singola BCC in ragione della sua appartenenza ad una Federazione locale che abbia approvato la predetta Carta. In particolare, i principi di cooperazione, di mutualità e di solidarietà in essa sanciti impongono a ciascuna BCC di cooperare con le altre BCC mediante strutture locali, regionali, nazionali ed internazionali, poiché ciò è « condizione per conservarne l'autonomia e la stabilità e migliorare la loro capacità di servizio ai soci e ai clienti »; questa mutualità di sistema deve altresì essere solidale al fine di « contribuire a creare le condizioni migliori per la nascita, l'operatività e lo sviluppo durevoli » delle BCC. Di questa dimensione intercooperativa è evidente emersione l'art. 4 dello statuto tipo delle BCC (« La Società aderisce alla Federazione ... e per il tramite di questa alla Federazione Nazionale e alla associazione nazionale di rappresentanza del movimento cooperativo alla quale questa, a sua volta, aderisce. La Società si avvale preferenzialmente dei servizi bancari e finanziari offerti dagli organismi promossi dalla categoria, nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza ») (44).

4. Riepilogando, i doveri inerenti allo scopo mutualistico, sussistenti per una BCC che abbia adottato nel proprio statuto il dettato dell'art. 2 dello statuto tipo delle BCC, sono dieci:

a) la BCC deve essere formata solo da operatori che siano interessati ad operare in modo significativo con la propria banca e che siano residenti, abbiano la sede ovvero operino in via continuativa nella zona di competenza territoriale della stessa banca;

b) la BCC deve controllare che ciascun socio abbia instaurato effettivamente un minimo (proporzionato alle proprie condizioni soggettive) di rapporti mutualistici in una o più delle attività esercitate dalla propria banca;

c) la BCC deve destinare più della metà delle proprie attività di rischio ai soci o ad attività a ponderazione zero;

---

XIII Convegno Nazionale del Credito Cooperativo tenutosi a Parma dal 9 all'11 dicembre 2005; approvando questa Carta, tale consesso ha dichiarato che essa, unitamente alla Carta dei Valori del Credito Cooperativo, « rappresenta il punto di riferimento per lo sviluppo delle iniziative del movimento » (delibera riprodotta in XIII Convegno Nazionale del Credito Cooperativo, *ControCorrente. Autonomia e coesione*, Roma, 2006, 465 s.).

(44) Sulla possibilità di attuare lo scambio mutualistico anche mediatamente (ossia attraverso prestazioni offerte al cooperatore da imprese controllate, coordinate o collegate alla cooperativa di cui è socio) cfr. le stimolanti osservazioni di ZOPPINI, *Profili della mutualità di gruppo*, in *Il nuovo diritto delle società: liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Torino, 2007, IV, 1089 ss.

d) la BCC deve destinare almeno il 95% delle proprie attività di rischio a soggetti appartenenti alla propria zona di competenza territoriale;

e) la BCC deve instaurare con i propri soci scambi mutualistici in tutti i propri settori di attività;

f) la BCC, nei rapporti bancari ed extrabancari, deve favorire tutti i propri clienti bancari, cercando però di privilegiare quelli appartenenti alla compagine sociale;

g) la BCC deve concepire a beneficio dei propri clienti delle iniziative volte non solo a migliorare le loro condizioni morali, culturali ed economiche, ma anche a promuovere la cultura cooperativa e l'educazione al risparmio e alla previdenza;

h) la BCC deve cooperare con le altre BCC mediante strutture locali, regionali, nazionali ed internazionali e deve altresì essere solidale con le altre BCC per far sviluppare in modo durevole l'intero sistema del credito cooperativo;

i) la BCC deve promuovere la crescita responsabile e sostenibile dei territori in cui opera e concorrere alla costruzione del bene comune;

j) la BCC, infine, deve ispirarsi nel proprio agire ad una serie di valori: da quelli stabiliti dal movimento cooperativo bancario di appartenenza, a quelli cristiani, a quelli del movimento cooperativo internazionale.

L'osservanza di questo decalogo deve essere illustrata dagli amministratori e verificata dai sindaci della BCC nelle loro relazioni allegate al progetto di bilancio di esercizio; questi esponenti aziendali devono infatti « indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico » (art. 2545 c.c.). La disciplina della BCC trasforma allora la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c. in un documento contabile che può essere considerato anche un obbligatorio bilancio sociale (45).

EMANUELE CUSA

*Prof. ass. di Diritto Commerciale  
nella Facoltà di Giurisprudenza  
dell'Università di Trento*

---

(45) In senso analogo, ma relativamente alle cooperative disciplinate dal diritto comune, cfr. CONGIU, *Il bilancio d'esercizio delle imprese cooperative*, Milano, 2005, 181 e DE STASIO, *Società cooperative*, a cura di Presti, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti-Bianchi-Ghezzi-Notari, Milano, 2007, 367 ss.

Sul bilancio sociale nelle BCC rammento, da ultimo, TAFURO, *Il bilancio sociale nelle banche di credito cooperativo*, in *Riv. coop.*, 2007/1, 78 ss.